

OGGETTO: LE NOVITÀ DELLA “MANOVRA CORRETTIVA”

Riferimenti: DL n. 50/2017.

Con la recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono entrate in vigore a decorrere dal 24.4.2017 le novità dello specifico Decreto contenente la c.d. “Manovra correttiva”.

Tra le novità fiscali si segnala:

- l’estensione dall’1.7.2017 dello split payment ai lavoratori autonomi;*
- la riduzione del termine per l’esercizio della detrazione dell’IVA a credito;*
- la riduzione a € 5.000 del limite di utilizzo del credito tributario che richiede il visto di conformità;*
- l’applicazione della cedolare secca del 21% alle locazioni brevi;*
- l’introduzione di una nuova modalità di determinazione della base ACE dal 2017;*
- la definizione agevolata delle liti pendenti al 31.12.2016;*
- l’introduzione del regime fiscale applicabile alle riserve IRI in caso di uscita dal regime.*

Con la pubblicazione sul S.O. n. 20/L alla G.U. 24.4.2017, n. 95 è entrato in vigore dal 24.4.2017, il DL n. 50/2017 contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, c.d. “Manovra correttiva”. Inizia ora l’iter parlamentare della conversione in legge.

Le principali novità fiscali contenute nel Decreto in esame possono essere così sintetizzate.

ESTENSIONE SPLIT PAYMENT – ART. 1

A decorrere dall’1.7.2017 lo split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72, è esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti di:

- tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione pubblicato dall’ISTAT, le società controllate dallo Stato (di diritto o di fatto), le società controllate (di diritto) direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa Italiana;
- prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte.

Entro il 23.5.2017 il MEF con un apposito Decreto emanerà le disposizioni attuative delle novità sopra accennate.

ESERCIZIO DETRAZIONE IVA – ART. 2

Con la modifica dell’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito è **anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto** (in precedenza il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto). Dunque, è prevista la riduzione di 1 anno rispetto ai 2 anni precedenti.

Conseguentemente viene “aggiornato” anche il termine di annotazione delle fatture d’acquisto/bollette doganali previsto dall’art. 25, DPR n. 633/72.

In base alla nuova disposizione, i predetti documenti devono essere annotati **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura/bolletta doganale** e con riferimento al medesimo anno.

VISTO DI CONFORMITA' COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI – ART. 3

Il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES/IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione per il quale è **necessario il visto di conformità è ridotto da € 15.000 a € 5.000**.

Il limite di € 5.000 va riferito alla singola imposta.

In caso di utilizzo del credito:

- in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte dell'organo di controllo);
- con visto di conformità (o sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati;

l'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione della relativa sanzione.

Viene inoltre introdotto l'obbligo dell'utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) per ogni compensazione di credito nel mod. F24, indipendentemente dal relativo importo.

Questa normativa rende di fatto impossibile l'utilizzo del canale Home-Banking per i datori di lavoro, in quanto anche l'importo del bonus fiscale Renzi (codice 1655), è considerato compensazione esposta a credito.

Con la recentissima **risoluzione n. 57/E del 04/05/2017**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito tempi e modalità di esercizio delle novità introdotte dal DL n. 50/2017 in materia di compensazioni e visto di conformità.

- **Visto di conformità:** per le **dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017**, è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000 euro.
- **Obbligo utilizzo canale telematico:** il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio del canale telematico in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare compensazioni di crediti, inizierà solo **a partire dall'1 giugno 2017**. Pertanto, l'obbligo entrerà in vigore di fatto per la scadenza del 16 giugno 2017.

REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI – ART. 4

I redditi derivanti dai contratti di **locazione breve** stipulati a decorrere dall'1.6.2017, sono assoggettati a **cedolare secca** con l'aliquota del 21% in caso di opzione.

Per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di **durata non superiore a 30 giorni**, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online.

Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da **contratti di sublocazione** e dai contratti a titolo oneroso **conclusi dal comodatario** aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.

Gli intermediari immobiliari che, anche tramite la gestione di portali online:

- **mettono in contatto le persone** in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, **trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti conclusi per il loro tramite**.

All'omessa/incompleta/infedele comunicazione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97). La sanzione è ridotta da € 125 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta;

- **incassano i canoni/corrispettivi** relativi ai suddetti contratti **operano una ritenuta alla fonte del 21%**. Nel caso in cui **non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca** la ritenuta così operata si considera **a titolo di acconto**.

Le disposizioni attuative delle novità sopra esaminate saranno determinate da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

RIDETERMINAZIONE BASE ACE – ART. 7

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (**dal 2017** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) la variazione in aumento del capitale proprio per i soggetti IRES è **calcolata con riferimento all'incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente, anziché a quello in corso al 31.12.2010**.

È prevista la **rideterminazione dell'acconto IRES 2017 (da eseguire nelle dichiarazioni da predisporre nei prossimi mesi)** considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni sopra accennate.

Interventi simili sono stati previsti per i **oggetti IRPEF**, con effetti dal 2017, ma senza impatti nella determinazione degli acconti di imposta per tale anno.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI – ART. 11

È prevista la **definizione agevolata** delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il **pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato** che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e **degli interessi** da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n. 602/73, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, **escluse le sanzioni** collegate al tributo e gli **interessi di mora** di cui all'art. 30, comma 1, DPR n. 602/73.

Sono definibili le controversie con **costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31.12.2016** e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, D.Lgs. n. 218/97, con la **riduzione del numero massimo di rate a 3**. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000. Il **pagamento degli importi dovuti o della prima rata**, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, **va effettuato il 30.9.2017**.

RISERVE IRI ALL'USCITA DAL REGIME – ART. 58

Con l'aggiunta del nuovo comma 6-bis all'art. 55-bis, TUIR è previsto che, in caso di uscita dal regime IRI, anche a seguito di cessazione dell'attività, le **somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione di tale regime**, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, **concorrono a formare il reddito complessivo** dell'imprenditore/collaboratori/soci e che ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari a quella dell'imposta stessa.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.